

INDENNITÀ PER ASSENZE INEVITABILI

I lavoratori hanno diritto alle indennità per le assenze inevitabili elencate in seguito:

a) in caso di decesso della moglie, di figli e di genitori	3 giornate
b) in caso di decesso di suoceri, fratelli e sorelle	2 giornate
c) in caso di matrimonio del lavoratore o di nascita di un figlio	1 giornata
d) per la visita di reclutamento e ispezione militare, <u>ore eff. perse</u> , max.	1 giornata
e) per riconsegna equipaggiamento militare	1 giornata
f) in caso di trasloco, con oltre un anno di anzianità nell'azienda, non avendo disdetto il rapporto di lavoro, ed una volta ogni tre anni, purché il trasloco avvenga in una giornata di lavoro effettivo	1 giornata

L'OCST mette a tua disposizione i propri segretariati in ogni regione del Cantone.

SEGRETARIATO CANTONALE

v. Balestra 19

6900 Lugano +41 91 921 15 51

SEGRETARIATI REGIONALI (con prefisso +41 91)

Bellinzona-Giubiasco Via Campagna 5A	821 41 51	Lamone via Cantonale 19	966 00 63
Biasca Via Bellinzona 26	873 01 20	Locarno v. Lavizzari 2	751 30 52
Chiasso via Bossi 12d	682 55 01	Mendrisio via Lanz 25	640 51 11

SEZIONI CASSA DISOCCUPAZIONE OCST (con prefisso +41 91)

Bellinzona piazza G. Buffi 6a	821 41 61	Locarno v. della Posta 8	752 00 40
Biasca Via Bellinzona 26	873 01 26	Massagno v. S. Gottardo 50	911 88 60
Chiasso via Bossi 12	682 55 01	Mendrisio via Lanz 25	640 51 11

PERMANENZE

Stabio, via Giulia (tel. +41 91 647 14 14); Luino, Piazza Marconi 35, c/o sede Cisl (tel. +39 0332 531 767); Porlezza, via Cuccio 8 (tel. +39 0344 61 687); Verbania, via Farinelli 6A, c/o sindacato Cisl (tel. +39 0323 402 495).

www.ocst.com



organizzazione
cristiano-sociale
ticinese

OCST

PITTURA 2023

I salari di tutti i lavoratori e di tutte le categorie (apprendisti AFC e CFP esclusi), impiegati in ditta prima del 1. aprile 2023, devono essere aumentati di CHF 50.00.

SALARI BASE (validi dal 1° aprile 2023)

classe	mensile
Capi operai	fr. 5'669.00
Lavoratori qualificati con AFC_e 3 anni di esperienza	fr. 4'976.00
Lavoratori qualificati senza certificato di capacità (con CFP)	fr. 4'592.00
Lavoratori ausiliari *	fr. 4'379.00
Lavoratori estranei al ramo **	fr. 4'097.00

Giovani lavoratori con certificato di capacità AFC

a) nel primo anno dopo la fine del tirocinio	fr. 4'276.00
b) nel secondo anno dopo la fine del tirocinio	fr. 4'511.00
c) nel terzo anno dopo la fine del tirocinio	fr. 4'775.00
Giovani lavoratori con certificato di capacità CFP	
a) nel primo anno dopo la fine del tirocinio	fr. 3'929.00
b) nel secondo anno dopo la fine del tirocinio	fr. 4'151.00
c) nel terzo anno dopo la fine del tirocinio	fr. 4'371.00

* "Lavoratori ausiliari": trascorsi 24 mesi di attività in questa classe salariale avviene la promozione nella categoria "lavoratori qualificati senza certificato di capacità"

** "Lavoratori estranei al ramo": trascorsi 24 mesi di attività in questa classe salariale avviene la promozione nella categoria "Lavoratori ausiliari".

3.7 Apprendisti (salario mensile)

	AFC	CFP
Nel 1° anno di tirocinio	fr. 870.-	fr. 700.-
nel 2° anno di tirocinio	fr. 1'040.-	fr. 900.-
nel 3° anno di tirocinio	fr. 1'585.-	

Apprendista AFC che ha terminato il tirocinio e attende di presentarsi agli esami	fr. 1'755.00
Apprendista AFC che non ha superato gli esami di fine tirocinio e intende ripresentarsi entro un anno (<u>non</u> va a scuola e/o frequenta i corsi d'introduzione)	fr. 2'895.00
Apprendista AFC che non ha superato gli esami di fine tirocinio e intende ripresentarsi l'anno successivo (va a scuola e/o frequenta i corsi d'introduzione)	fr. 2'090.00
Apprendista CFP che ha terminato il tirocinio e attende di presentarsi agli esami	fr. 1'400.00
Apprendista CFP che non ha superato gli esami di fine tirocinio e intende ripresentarsi entro un anno (<u>non</u> va a scuola e/o frequenta i corsi d'introduzione)	fr. 2'400.00
Apprendista CFP che non ha superato gli esami di fine tirocinio e intende ripresentarsi entro un anno (rinnovo del contratto di tirocinio (va a scuola e/o frequenta i corsi d'introduzione)	fr. 1'700.00

COEFFICIENTE/DIVISORE

Per determinare il salario orario base dividere il salario annuale (compresa tredicesima) per il coefficiente 2262.

Il divisore per il conguaglio di fine anno o di fine rapporto lavoro è fissato come segue:

- per chi ha più di 20 anni e meno di 50 anni: **1864 ore**
- per chi ha meno di 20 anni e più di 50 anni: **1824 ore**

DURATA ED ORARIO DI LAVORO

La durata annuale del lavoro dovrà ammontare a **2016 ore**. Nei calendari la durata settimanale, rispettivamente giornaliera del lavoro, potrà variare dalle 37 ore ½ alle 44 ore, ritenuta una durata minima di 7 ore ½ ed una massima di 9 ore.

Unicamente per i mesi di gennaio e febbraio la durata giornaliera minima può essere fissata in 7 ore.

SUPPLEMENTI SALARIALI

Per le ore prestate oltre la durata massima contrattuale (44 ore), viene corrisposto un supplemento del 25% in tempo libero o denaro. Le ore prestate al sabato saranno compensate in tempo libero corrispondente se non vengono superate complessivamente le 44 ore settimanali, oppure con un supplemento del 25% in tempo o in denaro nel caso di superamento.

Per il lavoro notturno, ritenuto quello fra le 20.00 e le 06.00, per quello domenicale e quello festivo, il supplemento è pari al 100%.

TREDICESIMA MENSILITÀ

I lavoratori (apprendisti compresi) hanno diritto alla tredicesima mensilità. Il diritto alla tredicesima mensilità decorre a partire dal secondo mese di attività.

INDENNITÀ GIORNI FESTIVI INFRASETTIMANALI

3,9% del salario base.

INDENNITÀ DI VACANZA

- dal compimento del 20° sino al 50° anno di età: **22** giorni lavorativi (**9.56%**) rispettivamente a **176 ore** (per chi lavora tutto l'anno)
- Fino al comp. del 20° e dopo il comp. del 50° anno di età: **27** giorni lav. (**12%**) rispettivamente a **216 ore** (per chi lavora tutto l'anno).

INDENNITÀ DI TRASFERTA

Se il lavoro viene eseguito a oltre 12 km dalla sede principale o dalla succursale della ditta (tratta semplice) l'impresa deve corrispondere al lavoratore un'indennità di fr. 16.- al giorno per il pranzo, fermo restando il rispetto dell'orario di lavoro. Per l'uso dell'autovettura 60 cts. al km, della motocicletta 35 cts. al km e del ciclomotore 15 cts. al km.

ASSICURAZIONE INDENNITÀ GIORNALIERA IN CASO DI MALATTIA E INFORTUNIO

Il lavoratore malato ha diritto ad un'indennità giornaliera pari al 90% del salario a partire dal 1° giorno di malattia. Il premio di questa assicurazione viene così ripartito:

- 50% a carico del datore di lavoro
- 50% a carico del lavoratore

In caso di infortunio il lavoratore ha diritto a ricevere un'indennità pari al 90% del salario a partire dal 1° giorno d'incapacità lavorativa. I giorni di carenza sono a carico del datore di lavoro.

ASSUNZIONE / LICENZIAMENTO

Durante le prime due settimane di occupazione (periodo di prova) il lavoratore potrà licenziarsi o essere licenziato con un preavviso di una settimana per la fine di una settimana.

Dopo il periodo di prova la disdetta può essere inoltrata solo per la fine di un mese civile, osservando i seguenti termini:

- nel 1° anno di servizio preavviso di 2 settimane x la fine della settimana
- nel 2° anno fino al 6° compreso preavviso di 1 mese
- dal 7° anno di servizio preavviso di 2 mesi
- dalla fine del 10° anno di lavoro Preavviso di 3 mesi